



COMUNE di BUSSOLENO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO

PER L'INTRODUZIONE E APPLICAZIONE

DEL CANONE PATRIMONIALE DI

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

INDICE

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento	pag. 5
Art. 2 Classificazione del Comune	pag. 5

CAPO II – NORME RELATIVE ALLA GESTIONE

Art. 3 Forme di gestione	pag. 6
Art. 4 Funzionario Responsabile	pag. 7
Art. 5 Concessione del Servizio	pag. 7

CAPO III – CANONE UNICO – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 6 Presupposto del canone	pag. 8
Art. 7 Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione	pag. 8
Art. 8 Occupazioni occasionali	pag. 9
Art. 9 Domanda di occupazione	pag. 9
Art. 10 Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione	pag. 11
Art. 11 Termini per la definizione del procedimento	pag. 12
Art. 12 Rilascio della concessione	pag. 12
Art. 13 Contenuto ed efficacia del provvedimento	pag. 12
Art. 14 Obblighi del concessionario	pag. 13
Art. 15 Decadenza ed estinzione della concessione	pag. 13
Art. 16 Rimozioni occupazioni abusive	pag. 14
Art. 17 Rinnovo della concessione	pag. 14
Art. 18 Tariffa	pag. 15
Art. 19 Tariffa standard annua	pag. 15
Art. 20 Tariffa standard giornaliera	pag. 15
Art. 21 Tariffa per le occupazioni permanenti relative a servizi di pubblica utilità	pag. 16
Art. 22 Criteri per la determinazione della tariffa del canone	pag. 16
Art. 23 Classificazione delle strade	pag. 16
Art. 24 Durata delle occupazioni	pag. 17
Art. 25 Modalità di applicazione del canone sulle occupazioni del suolo pubblico	pag. 17
Art. 26 Soggetto passivo	pag. 17
Art. 27 Agevolazioni	pag. 17
Art. 28 Esenzioni	pag. 18

CAPO IV – PARTE I

CANONE UNICO – PUBBLICITA'

Art. 29 Presupposto del canone	pag. 19
Art. 30 Soggetto passivo	pag. 20
Art. 31 Modalità di applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari	pag. 21
Art. 32 Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale	pag. 21
Art. 33 Domanda di inizio pubblicità	pag. 21
Art. 34 Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di autorizzazione	pag. 22
Art. 35 Termini per la definizione del procedimento	pag. 23
Art. 36 Rilascio dell'autorizzazione	pag. 23
Art. 37 Contenuto ed efficacia del provvedimento	pag. 23
Art. 38 Obblighi del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari	pag. 23
Art. 39 Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione	pag. 24
Art. 40 Rimozione esposizioni abusive	pag. 24
Art. 41 Rinnovo della concessione	pag. 24
Art. 42 Subingresso nell'autorizzazione	pag. 25
Art. 43 Tariffe	pag. 25
Art. 44 Tariffa standard annua e giornaliera	pag. 26
Art. 45 Pubblicità ordinaria	pag. 26
Art. 46 Pubblicità effettuata con veicoli	pag. 26
Art. 47 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni	pag. 27
Art. 48 Mezzi pubblicitari vari	pag. 27
Art. 49 Riduzioni	pag. 28
Art. 50 Esenzioni	pag. 28
Art. 51 Limitazioni e divieti in materia di pubblicità	pag. 29
Art. 52 Limitazioni sulla pubblicità fonica	pag. 29
Art. 53 Limiti alla pubblicità mediante distribuzione e mediante esposizione di striscioni posti trasversalmente alle vie e piazze pubbliche	pag. 29

CAPO IV – PARTE II

CANONE UNICO – PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 54 Istituzione del servizio	pag. 30
Art. 55 Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni	pag. 30
Art. 56 Impianti di proprietà del Comune	pag. 30
Art. 57 Diritto sulle pubbliche affissioni	pag. 30
Art. 58 Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni – recupero somme	pag. 30
Art. 59 Riduzioni del diritto	pag. 30
Art. 60 Esenzioni dal diritto	pag. 31

Art. 61 Modalità di esecuzione delle pubbliche affissioni	pag. 31
Art. 62 Consegna del materiale da affiggere	pag. 32
Art. 63 Annullamento dell'affissione	pag. 32

CAPO V – RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, SANZIONI, CONTENZIOSO

Art. 64 Versamento del canone per le occupazioni annuali	pag. 33
Art. 65 Versamento del canone per le occupazioni temporanee	pag. 33
Art. 66 Minimi riscuotibili	pag. 34
Art. 67 Attività di accertamento esecutivo	pag. 34
Art. 68 Interessi	pag. 34
Art. 69 Sanzioni	pag. 34
Art. 70 Modifica, sospensione e revoca della concessione o dell'autorizzazione	pag. 35
Art. 71 Riscossione coattiva/forzata	pag. 36
Art. 75 Costi del procedimento di riscossione coattiva/forzata mediante accertamento esecutivo	pag. 36
Art. 73 Interessi moratori	pag. 37
Art. 74 Rimborsi	pag. 37
Art. 75 Contenzioso	pag. 38

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 76 Normativa di rinvio	pag. 38
Art. 77 Norme abrogate	pag. 39
Art. 78 Efficacia del Regolamento	pag. 39

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (di seguito anche semplicemente «*canone*») nel Comune di Bussoleno a fronte di quanto disposto dall'art. 1, commi da 816 a 847 L. 160/2019, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 Costituzione e dall'art. 52, comma 1 D.Lgs. 446/1997, in base al quale per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi vigenti, al fine di garantire il rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei soggetti passivi.
2. Ai fini dell'applicazione del canone costituiscono altresì norme di riferimento la restante legislazione nazionale, il vigente Statuto e le relative norme di applicazione.
3. Nella definizione delle modalità applicative del canone, si tiene conto della natura patrimoniale dell'entrata, come specificatamente individuata dal Legislatore nell'ambito delle disposizioni dettate dalla L. 160/2019.
4. Ai fini della commisurazione e della graduazione delle tariffe, possono essere adottati criteri analoghi a quelli previsti in precedenza dal D.Lgs. 507/1993 e dagli artt. 62 e 63 D.Lgs. 446/1997, anche ai fini di garantire l'iniziale parità di gettito rispetto ai tributi ed ai canoni che sono sostituiti dal nuovo canone, come previsto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, fatta salva la possibilità per l'Ente impositore di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
5. Nella definizione delle modalità applicative del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria si tiene conto della disposizione dettata dall'art. 1, comma 820 L. 160/2019, che attribuisce prevalenza alla diffusione dei messaggi pubblicitari rispetto alle occupazioni del suolo pubblico, ove contestuali, ai fini dell'individuazione dei presupposti di determinazione del canone dovuto.
6. Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, nonché in particolare del canone non ricognitorio disciplinato dall'art. 27, commi 7 e 8 D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), limitatamente alle strade di pertinenza del Comune.
7. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone sono disciplinati dal presente Regolamento.

Art. 2 – Classificazione del Comune

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 828 L. 160/2019, il Comune di Bussoleno rientra, sulla base dei dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre 2020, nella fascia fino a 10.000 abitanti.

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE

Art. 3 – Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione del canone deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.
2. Oltre alla gestione diretta, l'attività di accertamento e riscossione del canone può essere affidata a Agenzia Entrate-Riscossione, ovvero ai soggetti indicati dagli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/1997, sulla base delle disposizioni attuative dettate dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289.
3. A fronte di quanto disposto dall'art. 2 D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in L. 1° dicembre 2016 n. 225, l'affidamento ad Agenzia Entrate – Riscossione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, del canone può essere disposto a seguito dell'approvazione di apposita deliberazione di Consiglio Comunale, ove l'affidamento abbia natura generale, ovvero a seguito dell'approvazione di apposita deliberazione di Giunta, ove l'affidamento abbia come oggetto un singolo ruolo.
4. L'affidamento dell'attività di accertamento e riscossione del canone a favore di un concessionario locale indicato dagli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/1997 deve necessariamente intervenire nel rispetto dei principi di evidenza pubblica stabiliti dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., fatta salva la possibilità di continuare ad affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 846 L. 160/2019, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risultava affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
5. A decorrere dall'entrata in vigore della disposizione dettata dall'art. 1, comma 807 L. 160/2019, anche lo svolgimento delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione del canone potrà essere affidato esclusivamente a favore di soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53, comma 1 D.Lgs. 446/1997, che siano in possesso del capitale minimo previsto dalla stessa disposizione, che dovrà essere interamente versato in denaro o garantito tramite polizza assicurativa o fidejussione bancaria.
6. Fino al momento dell'entrata in vigore di tale disposizione, lo svolgimento delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione del canone potrà invece essere affidato anche a favore di soggetti non iscritti all'albo o che non siano in possesso delle misure minime di capitale richieste dall'art. 1, comma 807 L. 160/2019, con requisiti che, ove sussistenti, potranno costituire esclusivamente un parametro per l'attribuzione di un maggior punteggio, in sede di affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, ma non una causa di esclusione dalla partecipazione alla relativa gara.
7. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente/utente rispetto agli oneri della riscossione che avrebbero potuto essere applicati in caso di affidamento ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, a fronte dell'utilizzo del ruolo coattivo, fatto salvo il recupero delle spese sostenute dall'Ente per l'attività di riscossione coattiva/forzata, in caso di inadempimento del debitore.
8. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza.
9. Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

10. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.

11. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale relative all'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e procedurali, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione.

Art. 4 – Funzionario Responsabile

1. Nel caso di gestione diretta del servizio ai sensi dell'art. 5 L. 241/1990, al relativo Funzionario Responsabile verranno attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale riguardante il canone. Lo stesso funzionario sottoscrive le richieste, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi rispondendo della corretta applicazione delle tariffe e degli incassi che ne conseguono.

2. Il provvedimento di nomina del Funzionario Responsabile deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, mentre – ai fini della sua validità ed efficacia – non è richiesta la comunicazione alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni previste per il Funzionario Responsabile spettano al concessionario.

Art. 5 – Concessione del servizio

1. Nel caso di esternalizzazione del servizio, il concessionario subentra all'Ente impositore in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione dell'entrata ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

2. È fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni in momento successivo alla scadenza della concessione, anche se con riferimento ad annualità che abbiano formato oggetto del contratto di concessione scaduto, con l'unica eccezione della gestione degli atti di riscossione forzata o coattiva delle somme non versate relative agli anni oggetto di concessione.

3. In ogni caso, il versamento del canone deve essere effettuato direttamente a favore del Comune, sulla base delle disposizioni dettate dall'art. 2**bis** D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016.

4. Le disposizioni sulla riscossione diretta si applicano anche nel momento in cui la gestione del canone sia stata affidata ad un concessionario in forza di contratto stipulato precedentemente all'entrata in vigore dell'art. 2**bis** D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016 e che sia stato esteso alla gestione del canone ai sensi dell'art. 1, comma 846 L. 160/2019.

CAPO III - CANONE UNICO OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 6 – Presupposto del canone

1. L'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico è soggetta al canone previsto nel presente regolamento.
2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente Regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente.
3. Nel presente Regolamento con il termine «*occupazione*» si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, che li sottragga all'uso generale della collettività, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
4. Sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, le strade statali e provinciali situate all'interno di centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, individuati dal Comune con apposita delibera della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 7 D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. La popolazione del Comune di Bussoleno alla data del 31 dicembre 2020 era di abitanti n. 5812.
5. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al presente capo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al capo IV.

Art. 7 – Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1. Le occupazioni si distinguono a seconda che si protraggano o meno per l'intero anno solare:
 - a) sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono **temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 6, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
3. Le occupazioni realizzate senza la concessione sono considerate abusive. Sono altresì considerate abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
4. In tutti i casi di occupazione abusiva, il competente Ufficio del Comune, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici,

assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

6. Alle occupazioni abusive sono applicate le tariffe previste per le analoghe tipologie di occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni, in relazione al periodo effettivo di occupazione.

7. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per il Comune di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 8 – Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:

- a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con transennamenti atti a garantire il transito di pedoni e veicoli in caso di lavori in altezza su corda per riparazioni o manutenzione di pareti o coperture o taglio del verde senza mezzi meccanici;
- d) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.

2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, all'Ufficio comunale competente almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

3. L'occupazione di suolo pubblico con banchi all'esterno di attività commerciali per le aperture straordinarie notturne, domenicali e, comunque, in tutte le occasioni di particolari manifestazioni promosse dal Comune non necessita di specifica autorizzazione, si intende accordata senza la presentazione di apposita comunicazione e può essere effettuata purché non sia di ostacolo alla fruibilità pedonale degli spazi pubblici. La dimensione dei banchi non potrà eccedere il fronte dell'esercizio commerciale e dovranno essere rispettati i requisiti di sicurezza e accessibilità.

Art. 9 – Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 6, comma 2, sia che stesse si protragga o meno per l'intero anno solare, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2. La domanda di concessione, soggetta ad imposta di bollo ove previsto dalla legge, deve essere redatta sull'apposito modello predisposto dall'Ente e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore con l'indicazione del numero di codice fiscale;

- c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
- e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
- g) l'impegno del richiedente a sottostare agli obblighi ed alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, ovvero nell'atto di concessione;
- h) l'impegno del richiedente a corrispondere l'eventuale cauzione dovuta.

Ogni richiesta di concessione deve essere corredata di adeguata documentazione anche planimetrica, secondo quanto previsto dalla modulistica comunale. La concessione del suolo è sottoposta all'esame tecnico degli uffici comunali competenti. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia commerciale e turistica e quant'altro previsto dalla specifica disciplina comunale.

2. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, l'ufficio comunale competente al rilascio della concessione può imporre al titolare della concessione stessa ulteriori e specifiche prescrizioni.

3. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:

a) per le occupazioni a carattere annuale:

- almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;

b) per le occupazioni a carattere temporaneo:

- almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;

4. Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuino occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore ad un giorno previa autorizzazione verbale dell'Ufficio competente l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone tiene luogo del rilascio della concessione.

5. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori non dilazionabili, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

6. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio comunale, anche in via telematica o con telegramma, entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo.

7. L'Ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza.

8. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente Regolamento.

9. E' posto, a carico del richiedente la concessione, l'onere di acquisire, prima dell'inizio dell'attività per cui si chiede l'occupazione di suolo pubblico, tutti i titoli ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente, nell'osservanza di leggi e regolamenti, alla cui acquisizione è comunque subordinata la validità del provvedimento di concessione.

10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.

Art. 10 – Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'Ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse. La concessione può essere richiesta:

- a) dal proprietario dell'opera, dal titolare di altro diritto reale, dal concessionario di beni immobili comunali o dal responsabile dell'attività oggetto della richiesta per le occupazioni permanenti;
- b) dal responsabile dell'attività oggetto della richiesta per le occupazioni temporanee;
- c) dal concessionario del servizio pubblico o di pubblica utilità per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi;
- d) dai soggetti intestatari di pratica di leasing finanziario muniti di delega della società di leasing;
- e) dall'utilizzatore del veicolo a titolo di locazione finanziaria, responsabile in solido con il conducente, in luogo del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 196 del D.Lgs. 285/1992;
- f) dai soggetti intestatari di contratti di franchising e/o afferenti ad altre formule finanziarie muniti di delega del soggetto proprietario dell'immobile.

2. L'atto di concessione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione e la frequenza della occupazione; la durata massima dell'occupazione è stabilita generalmente in anni 9 (nove); per le reti di servizio, la cui realizzazione comporti investimenti di particolare rilievo, la durata della concessione può essere estesa ad un massimo di anni 30 (trenta). In ogni caso in cui la durata della concessione sia superiore ad anni 9, l'estensione della durata contrattuale deve essere esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale;
- d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
- e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 14 del presente Regolamento;
- f) in caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza:
 - la richiesta dei titolari di esercizi commerciali che chiedano la concessione sullo spazio antistante il luogo di svolgimento della propria attività per l'esposizione della merce;
 - la circostanza della verificata operatività del richiedente sul territorio comunale dal punto di vista economico e produttivo;
 - la priorità di presentazione cronologica delle domande al Protocollo generale dell'Ente.

3. Una volta ricevuta la domanda, il Responsabile dell'istruttoria provvede ad un esame preliminare della stessa, nonché della documentazione ivi allegata.

4. Ove la domanda risulti incompleta rispetto agli elementi richiesti dal presente regolamento, il Responsabile formula all'interessato richiesta di integrazione entro il termine perentorio di dieci giorni dal suo ricevimento.

5. La richiesta di integrazione sospende il termine per la conclusione dell'iter di rilascio della concessione.

6. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

7. Anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone, il concessionario deve richiedere ed ottenere il

titolo per l'occupazione.

8. Le occupazioni occasionali sono soggette alla sola procedura prevista all'art. 9.

Art. 11 – Termini per la definizione del procedimento

1. L'istruttoria e la definizione della domanda di concessione deve concludersi con un provvedimento di accoglimento o di diniego espresso entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.

2. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato con apposito provvedimento del Responsabile dell'Ufficio competente, ove l'istruzione della domanda necessiti dell'acquisizione del parere di ulteriori Uffici e/o Servizi rispetto a quello competente in via principale al rilascio della concessione.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti non determina, in alcun caso, la formazione del silenzio-assenso in ordine alle istanze sollevate dal richiedente, ai sensi della L. 241/1990.

4. Conclusa l'istruttoria, il Responsabile del procedimento trasmette apposita proposta di accoglimento/diniego all'Ufficio competente, al cui Funzionario Responsabile spetta la decisione finale in merito all'accoglimento della proposta stessa, nonché la firma del provvedimento.

Art. 12 – Rilascio della concessione

1. Il rilascio della concessione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
- b) pagamento dei diritti e delle spese relativi all'atto;
- c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'Amministrazione;
- d) versamento del deposito cauzionale, ove richiesto, nella misura stabilita dall'Ufficio;
- e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito nel presente regolamento.

2. Nel caso in cui l'occupazione del suolo sia suscettibile di arrecare danni a strutture o beni di proprietà pubblica, la richiesta dovrà essere garantita con specifica fideiussione bancaria o assicurativa ovvero con contratto autonomo di garanzia rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, purché con contratto soggetto all'applicazione della legge italiana, di importo pari a quello stabilito dall'Ufficio competente per l'intero periodo della concessione, oltre interessi legali, contenente clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, nel caso di presentazione di fideiussione.

3. La fideiussione o il contratto autonomo di garanzia di cui al punto precedente deve essere consegnato contestualmente al rilascio della concessione ed è restituita entro il medesimo termine da parte dell'Ufficio competente, previa verifica dell'inesistenza di danni e del corretto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione.

Art. 13 – Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- a) la misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione, come accordata dal Comune, che costituisce l'unico parametro per la determinazione del canone dovuto, a prescindere dalla superficie effettivamente utilizzata dal concessionario;
- b) la durata dell'occupazione e l'uso specifico a cui la stessa è destinata;
- c) gli obblighi del concessionario;
- d) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui al presente regolamento.

2. La concessione acquista efficacia dal momento del ritiro da parte del soggetto destinatario, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

Art. 14 – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed, in particolare, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, a tali adempimenti provvede l'Ente o il suo concessionario per l'applicazione del canone, con addebito delle spese nei confronti del soggetto responsabile;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
- d) non sub-concedere o trasferire a terzi la concessione; può essere consentita la voltura della concessione a giudizio insindacabile dell'Ente, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;
- e) versare il canone alle scadenze previste.

Art. 15 – Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni, salvo regolarizzazione dei canoni in sofferenza:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

2. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare della concessione o l'avvenuto scioglimento delle persone giuridiche;
- b) la sentenza definitiva che dichiara il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
- c) la cessazione dell'attività;

Nelle fattispecie di estinzione della concessione di cui alle lettere a) b) ed c) del comma precedente è fatto obbligo di rimuovere l'occupazione entro 15 giorni dall'avvenuta estinzione. Decorso tale termine l'occupazione è da considerarsi abusiva.

3. Il canone liquidato in base ad una concessione è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, nell'ambito della superficie e della durata dell'occupazione, salvo nei casi di trasferimento, revoca e mancato o ridotto utilizzo della concessione per i quali si osservano le norme che seguono:

In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:

- a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario: il Comune provvederà all'annullamento o sospensione della concessione dal semestre solare successivo alla constatazione dell'evento e al rimborso del rateo relativo dal giorno di presentazione della

conseguente domanda, da effettuarsi ad avvenuta estinzione della concessione ed eventuale ripristino del suolo, qualora necessario;

b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario:

- per le concessioni permanenti: se la domanda è presentata e l'occupazione risulta rimossa entro il 30 giugno, sarà concesso il rimborso del canone relativo al secondo semestre, altrimenti si procederà all'annullamento della concessione dall'anno successivo;
- per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di presentazione della domanda, purché essa sia stata presentata prima della cessazione dell'occupazione e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata. Qualora la comunicazione di mancato utilizzo della concessione venga presentata dopo la data di inizio occupazione, il canone sarà comunque dovuto fino alla data di presentazione della comunicazione stessa, oppure per l'intero periodo richiesto, se la comunicazione viene presentata dopo la data di fine occupazione;
- per le concessioni con scadenza superiore all'anno, rilasciate ad operatori del commercio, in caso di cessazione di attività, il canone non è dovuto con decorrenza dal giorno di inizio del mese successivo alla data di cessazione dell'occupazione.

4. Le spese connesse all'ottenimento del provvedimento di concessione non sono in ogni caso rimborsabili.

Art. 16 – Rimozione occupazioni abusive

1. Previa diffida ad adempiere nei confronti del titolare della concessione, il Comune o il Concessionario – in caso di mancata ottemperanza nei termini indicati – procedono alla rimozione delle occupazioni non autorizzate, così come di quelle per cui sia intervenuta decadenza o revoca della concessione.

2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del soggetto che ha effettuato l'occupazione.

3. Il canone rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive, fino alla completa rimozione, nonché con applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art. 17 – Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza.

2. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

3. Per le occupazioni annuali, il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

4. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune o al Concessionario, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

5. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si seguono le disposizioni previste per il primo rilascio della concessione.

6. Le occupazioni permanenti sono considerate confermate per l'anno successivo se non viene data disdetta entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

7. La concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali, previa apposita istanza. La voltura della concessione non dà luogo a rimborso.

8. In caso di voltura della concessione permanente, il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone per l'intero anno. Il canone versato vale anche per il successore che dimostri di essere un diretto avente causa del concessionario e purché non siano modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata.

9. Per le concessioni permanenti rilasciate ad operatori del commercio, in caso di voltura per subingresso perfezionata amministrativamente entro il 30 giugno, il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone per l'intero primo semestre e il pagamento del canone del semestre successivo incombe sul successore avente causa del concessionario.

10. Per le occupazioni per le quali è prefissata la data di scadenza non è ammessa la cessione né la surrogazione, eccetto nel caso di cessione di proprietà o di usufrutto d'azienda, in cui il subentrante conserva il diritto di utilizzare la concessione per cui è già stato versato il canone, fino al termine previsto. E' tuttavia a carico del soggetto subentrante l'onere della comunicazione ai competenti uffici comunali, ai fini della volturazione.

Art. 18 – Tariffe

1. Per ogni forma di occupazione è dovuto all'Ente impositore un canone nella misura risultante dalle tariffe determinate con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

2. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le tariffe fissate per l'anno precedente.

3. In ogni caso, le variazioni delle tariffe non possono comportare adempimenti a carico degli utenti, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

Art. 19 – Tariffa standard annua

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 841 L. 160/2019, il Comune di Bussoleno applica alle occupazioni del suolo pubblico la tariffa *standard* annua prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad € 30,00.

2. La tariffa *standard* di cui al comma 1 può essere modificata con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come stabilito dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019.

3. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard è ridotta a un quarto fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri.

4. Per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ridotta di cui al comma 3 è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri.

5. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Art. 20 – Tariffa standard giornaliera

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 842 L. 160/2019, il Comune di Bussoleno applica la tariffa *standard* giornaliera prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad € 0,60.

2. La tariffa *standard* di cui al comma 1 può essere modificata con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come previsto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019.

Art. 21 – Tariffa per le occupazioni permanenti relative a servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui il canone è dovuto, moltiplicata per la tariffa forfetaria di € 1,50 per ciascun utente, rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore ad € 800,00.
3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
4. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.

Art. 22 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dall'Ente impositore sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione:
 - annuale: espressa in anno solare (01/01-31/12);
 - temporanea: espressa in giorni;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dall'Ente impositore per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
2. Le tariffe e i relativi coefficienti di ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito *provvedimento* approvato dalla Giunta comunale.
3. Le tariffe unitarie, ove presentino frazioni decimali, sono sempre arrotondate al secondo decimale, per difetto se il terzo decimale risulti inferiore o uguale a quattro, ovvero per eccesso se superiore.

Art. 23 – Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 3 categorie, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare, sentita la Commissione edilizia.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. La classificazione delle strade per il comune di Bussoleno è la seguente:
 - PRIMA CATEGORIA : CENTRO ABITATO
 - SECONDA CATEGORIA: FRAZIONE FORESTO
 - TERZA CATEGORIA: BORGATE

4. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Tale riduzione non riguarda le occupazioni permanenti del suolo pubblico, del soprassuolo e sottosuolo.

Art. 24 – Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni annuali sono assoggettate al canone ad anno solare (01/01-31/12), indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone giornaliero nella misura prevista nell'apposita deliberazione di approvazione della tariffa.

Art. 25 – Modalità di applicazione del canone sulle occupazioni del suolo pubblico

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore a mezzo metro quadrato o lineare. Le occupazioni pari al mezzo metro quadrato o superiori sono calcolate con arrotondamento in eccesso al metro quadrato o lineare.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata solo nel caso in cui le occupazioni siano omogenee fra loro. Nel caso di impianti di distribuzione carburanti, il canone di concessione versato per l'occupazione di sottosuolo con cisterne e/o serbatoi interrati comprende anche le occupazioni di suolo pubblico limitatamente alle sole colonnine montanti di erogazione.

4. Le occupazioni omogenee, che insistono sulla stessa area, sono soggette al canone di occupazione, anche ove le singole occupazioni siano inferiori al mezzo metro quadrato: in tale ipotesi, la superficie assoggettabile al canone sarà determinata dalla sommatoria di tutte le occupazioni arrotondate al metro quadrato successivo.

Art. 26 – Soggetto passivo

1. Soggetto passivo del canone legato alle occupazioni del suolo pubblico, tenuto al pagamento in via principale, è il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, il soggetto che effettua l'occupazione, anche in maniera abusiva.

2. Nei casi di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione, con obbligazione solidale.

Art. 27 – Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:

- a) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
- b) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma

quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;

- c) per le occupazioni di durata oltre i 14 gg e fino a 30 consecutivi, la tariffa ordinaria è ridotta del 20%;
- d) Per le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante, attrazioni e giochi sono così considerate:
 - 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
 - 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
 - 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

La tariffa ordinaria viene, inoltre, ridotta dell'80%.

- e) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.
- f) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

3. Gli esercizi commerciali ed artigianali, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori hanno diritto ad una riduzione del canone pari al 100 per cento per durata dei lavori. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.

Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Art. 28 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali previste dal regolamento di polizia locale nonché quelle di cui all'art. 8;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- i) le occupazioni organizzate con il patrocinio del Comune, dalle associazioni turistiche, culturali, militari, sportive, religiose e da tutte quelle altre associazioni senza scopo di lucro. Costituiscono eccezione le parti eventualmente occupate con strutture utilizzate per attività economiche per le

quali il canone è applicato, in base alla tariffa forfettaria giornaliera di € 5,00. Gli stand degli operatori non professionali pagano la tariffa forfettaria giornaliera ridotta del 50%;

- j) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
- k) passi carrabili;
- l) vasche biologiche;
- m) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- n) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- o) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- p) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
- q) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- r) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- s) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

CAPO IV PARTE I

CANONE UNICO – PUBBLICITÀ

Art. 29 – Presupposto del canone

1. La diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati, laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o privato, è soggetta al canone di cui al presente capo del regolamento. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento sono così definiti:

- a) Insegna di esercizio: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Le insegne - normalmente - contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano. Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli striscioni, gli stemmi o loghi;
- b) Insegna pubblicitaria: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate;
- c) Pubblicità su veicoli e natanti: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato;
- d) Pubblicità con veicoli d'impresa: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio;

- e) Pubblicità varia: per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi;
- f) Impianti pubblicitari: per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
- g) Impianto pubblicitario di servizio: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
- h) Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
- i) Preinsegna: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'adeguata struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

2. Ai fini dell'imposizione, si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o di servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento, senza limitazioni o condizioni.

4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in determinati momenti o adempiendo a speciali condizioni poste dal soggetto che sul luogo medesimo esercita un diritto od una potestà.

Art. 30 – Soggetto passivo

1. Soggetto passivo del canone di cui al presente capo del regolamento, tenuto al pagamento in via principale, è il titolare dell'autorizzazione ovvero, in mancanza, il soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è solidalmente obbligato al pagamento del canone il soggetto pubblicizzato.

3. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, è solidalmente obbligato il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

4. L'applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari disciplinato dal presente capo del regolamento esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni del suolo pubblico.

Art. 31 – Modalità di applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone si determina in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base, mentre le riduzioni non sono cumulabili tra loro.
7. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.

Art. 32 – Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del canone di cui al presente capo non esclude il pagamento dei canoni di locazione o di concessione.
2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma precedente sarà rilasciata dal competente Ufficio del Comune, acquisiti i necessari pareri ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta comunale.

Art. 33 – Domanda di inizio pubblicità

1. Chiunque intende iniziare nel territorio comunale un'esposizione pubblicitaria, ovvero richiedere l'installazione di un mezzo pubblicitario, rientrante nei presupposti di cui al presente regolamento, sia che la stessa si protragga per l'intero anno solare o che abbia natura temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di apposito atto di autorizzazione.
2. La domanda di autorizzazione, soggetta ad imposta di bollo ove previsto dalla legge, deve essere redatta sull'apposito modello predisposto dall'Ente e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché il numero di partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione e la determinazione dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario;

- d) la tipologia di mezzo pubblicitario o di esposizione pubblicitaria;
- e) la superficie o l'estensione del mezzo pubblicitario o dell'installazione pubblicitaria;
- f) la durata e la frequenza dell'esposizione o dell'installazione pubblicitaria;
- g) il contenuto del messaggio pubblicitario;
- h) l'impegno del richiedente a sottostare agli obblighi ed alle disposizioni contenuti nel presente regolamento, ovvero nell'atto di autorizzazione.

3. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee. Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale. Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:

- a) per le pubblicità a carattere annuale:
 - almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio della stessa;
- b) per le pubblicità a carattere temporaneo:
 - almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per l'inizio della stessa.

4. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emissione dell'autorizzazione.

5. Qualora la pubblicità comporti l'occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale o dati in godimento ovvero in uso al Comune, l'autorizzazione del mezzo pubblicitario costituisce concessione all'uso dell'area pubblica.

6. La domanda di autorizzazione può essere sostituita da una comunicazione al Comune, ovvero al Concessionario, per:

- a) locandine;
- b) pubblicità su autoveicoli;
- c) esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 C.d.S.

Art. 34 – Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di autorizzazione

1. Le domande di installazione di mezzi pubblicitari, ovvero di inizio di esposizioni pubblicitarie, sono assegnate all'Ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2. L'atto di autorizzazione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi dell'autorizzazione;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata l'autorizzazione;
- c) la durata dell'autorizzazione e la frequenza dell'installazione o dell'esposizione;
- d) l'obbligo di corrispondere il canone di autorizzazione;
- e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 37 del presente Regolamento;
- f) in caso di presentazione di più domande per l'utilizzo dello stesso impianto pubblicitario, a parità di condizioni, costituisce preferenza:
 - la richiesta dei titolari di esercizi commerciali che chiedano l'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari nello spazio antistante il luogo di svolgimento della propria attività;
 - la circostanza della verificata operatività del richiedente sul territorio comunale dal punto di vista economico e produttivo;
 - la priorità di presentazione cronologica delle domande al Protocollo generale dell'Ente.

3. Una volta ricevuta la domanda, il Responsabile dell'istruttoria provvede ad un esame preliminare della

stessa, nonché della documentazione ivi allegata.

4. Ove la domanda risulti incompleta rispetto agli elementi richiesti dal presente regolamento, il Responsabile formula all'interessato richiesta di integrazione entro il termine perentorio di dieci giorni dal suo ricevimento.

5. La richiesta di integrazione sospende il termine per la conclusione dell'*iter* di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 35 – Termini per la definizione del procedimento

1. L'istruttoria e la definizione delle domande di autorizzazione deve concludersi con un provvedimento di accoglimento o di diniego espresso entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse.

2. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato con apposito provvedimento del Responsabile dell'Ufficio competente, ove l'istruzione della domanda necessiti dell'acquisizione del parere di ulteriori Uffici e/o servizi rispetto a quello competente in via principale al rilascio della stessa.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti non determina, in alcun caso, la formazione del silenzio-assenso in ordine alle istanze sollevate dal richiedente, ai sensi della L. 241/1990.

4. Conclusa l'istruttoria, il Responsabile del procedimento trasmette apposita proposta di accoglimento/diniego all'Ufficio competente, al cui Funzionario Responsabile spetta la decisione finale in merito all'accoglimento della proposta stessa, nonché la firma del provvedimento.

Art. 36 – Rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
- b) pagamento dei diritti e delle spese relativi all'atto;
- c) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito nel presente regolamento.

Art. 37 – Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o del soggetto pubblicizzato:

- a) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o di esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
- b) la misura e l'indicazione dell'impianto su cui potrà essere effettuata l'installazione del mezzo pubblicitario;
- c) la durata dell'autorizzazione;
- d) gli obblighi del titolare dell'autorizzazione;
- e) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica, del canone di cui al presente regolamento.

2. L'autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

Art. 38 – Obblighi del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari

1. Il soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione ed, in particolare, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione dei mezzi pubblicitari installati e per rimettere il suolo, l'impianto o i beni pubblici in pristino, al termine dell'autorizzazione alla diffusione

di messaggi pubblicitari, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, a tali adempimenti provvede l'Ente o il suo concessionario per l'applicazione del canone, con addebito delle spese nei confronti del soggetto responsabile;

b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'esposizione e/o l'installazione del mezzo pubblicitario, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;

c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi, per effetto dell'esposizione e/o dell'installazione del mezzo pubblicitario;

d) non trasferire a terzi l'autorizzazione; può essere consentita la voltura dell'autorizzazione a giudizio insindacabile dell'Ente, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;

e) versare il canone alle scadenze previste.

Art. 39 – Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

1. Sono causa di decadenza dell'autorizzazione ed impediscono nel futuro il rilascio di altre autorizzazioni, salvo regolarizzazione dei canoni in sofferenza:

a) il mancato versamento del canone di autorizzazione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;

b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di autorizzazione dell'impianto e/o del mezzo pubblicitario autorizzato.

2. Sono causa di estinzione dell'autorizzazione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari.

3. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.

4. La rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno per gli impianti pubblicitari rimossi entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso contrario l'autorizzazione si intende prorogata e dovrà essere corrisposto il canone per l'intero anno.

5. Le spese connesse all'ottenimento del provvedimento di autorizzazione non sono rimborsabili.

Art. 40 – Rimozione esposizioni abusive

1. Previa diffida ad adempiere nei confronti del titolare dell'autorizzazione, il Comune o il Concessionario – in caso di mancata ottemperanza nei termini indicati – procedono alla rimozione, anche mediante copertura, delle esposizioni pubblicitarie non autorizzate, così come di quelle per cui sia intervenuta decadenza o revoca dell'autorizzazione.

2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

3. Il canone rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le esposizioni pubblicitarie abusive, fino alla completa rimozione, nonché con applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art. 41 – Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di autorizzazione annuale sono rinnovabili alla scadenza. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo

canone.

2. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.

3. Per le pubblicità annuali, il soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione in atto, indicando la durata del rinnovo.

4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari deve presentare, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune o al Concessionario, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

5. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si seguono le disposizioni previste per il primo rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 42 - Subingresso nell'autorizzazione

1. Il subingresso nell'autorizzazione consente il legittimo mantenimento in opera degli stessi mezzi pubblicitari già autorizzati al precedente titolare.

2. Apposita domanda redatta in bollo deve essere presentata entro 5 giorni dalla data di inizio della nuova attività o di cessione dell'attività / dell'impianto, ovvero dalla trasformazione o fusione della società titolare dell'autorizzazione con le modalità indicate all'articolo precedente.

3. Il subingresso nell'autorizzazione viene concesso purché siano assolti i pagamenti del canone degli anni precedenti da parte del cessante o vengano corrisposti dal subentrante. Si applica inoltre quanto previsto all'art. 62, comma 6 con riferimento alla situazione del subentrante.

4. E' possibile richiedere il subingresso nell'autorizzazione nel caso in cui l'esercizio sia concesso in gerenza o locazione commerciale. E' comunque ammesso che l'autorizzazione permanga intestata al proprietario dell'attività.

5. La domanda di cui al comma 2 deve essere corredata dalla documentazione prevista da apposito provvedimento dirigenziale.

6. L'omessa presentazione della domanda di subingresso entro il termine previsto al precedente comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 86, comma 5, del presente Regolamento. Tutti gli impianti non rimossi saranno considerati abusivi.

7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica dichiarazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Art. 43 – Tariffe

1. Per ogni forma di esposizione pubblicitaria è dovuta all'Ente impositore un canone nella misura risultante dalle tariffe determinate con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Le tariffe del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari sono determinate a norma dell'articolo 1, commi 826 e 827 della L. 160/2019 sulla base dei seguenti elementi:

- a) il maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;
- b) per le insegne di esercizio la maggiore o minore importanza delle vie, strade, piazze ed aree pubbliche desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico e commerciale e

densità di traffico pedonale o veicolare. A tal fine le strade cittadine vengono suddivise in 3 categorie.

- c) al fine di tenere conto del maggiore o minore impatto ambientale, dell'incidenza sull'arredo urbano degli specifici mezzi pubblicitari, nonché della collocazione degli stessi su bene pubblico o privato, sono predeterminati coefficienti moltiplicatori da applicarsi alla tariffa ordinaria.

2. In assenza di nuova deliberazione, si intendono prorogate tariffe fissate per l'anno precedente.

3. In ogni caso, le variazioni delle tariffe non possono comportare adempimenti a carico degli utenti, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

Art. 44 – Tariffa standard annua e giornaliera

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 826 L. 160/2019, il Comune di Bussoleno applica alle esposizioni pubblicitarie la tariffa *standard* annua prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad € 30,00.

2. La tariffa *standard* giornaliera, determinata anch'essa sulla base della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 827 L. 160/2019, è pari ad € 0,60.

3. Le tariffe *standard* di cui ai commi 1 e 2 possono essere modificate con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come previsto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019.

Art. 45 – Pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa del canone è dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.

2. Le esposizioni pubblicitarie effettuate a seguito del rilascio di un provvedimento di autorizzazione superiore a 90 giorni, o per cui è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali.

3. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie superiore al metro quadrato la tariffa è maggiorata del 50 per cento.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Art. 46 – Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui, all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, il canone è dovuto in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ogni veicolo, nella misura e con le modalità previste dal presente regolamento.

2. Per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, il canone è dovuto nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

3. Per i veicoli adibiti ad uso privato, il canone è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

4. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto, il canone è dovuto per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua

dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione tali veicoli.

5. Per i veicoli circolanti con rimorchio, il canone è raddoppiato.

6. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico non è dovuto il canone per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

7. Il canone non è dovuto altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

8. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 47 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica il canone maggiorato del 20 per cento per cento, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.

2. Per la pubblicità di cui al comma precedente di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella prevista a livello regolamentare.

3. Per la pubblicità prevista dai commi precedenti, effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica il canone in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

5. Qualora la pubblicità di cui al comma precedente abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 48 – Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 20 punti percentuali.

2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.

3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 20 punti percentuali.

4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 20 punti percentuali.

Art. 49 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:

- a) Per la pubblicità effettuata dai comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. Gli esercizi commerciali ed artigianali, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori hanno diritto ad una riduzione del canone pari al 100 per cento per durata dei lavori. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.

3. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Art. 50 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

2.E' consentito alle scuole pubbliche e paritarie l'allestimento, previa comunicazione all'ufficio comunale competente, di una tabella o bacheca di dimensioni massime centimetri 70x100 e sporgenza non superiore a centimetri 4, da utilizzare per comunicazioni attinenti alle attività scolastiche e complementari, prive di valenza commerciale. La tabella/bacheca potrà essere unicamente collocata sulla recinzione dell'edificio scolastico o sulla facciata purché non sovrapposta ad elementi architettonici sporgenti.

Art. 51 – Limitazioni e divieti in materia di pubblicità

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.

2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:

- a) l'art. 23 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;
- b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del Codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:

- a) l'art. 23, comma 2 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;
- b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 52 – Limitazioni sulla pubblicità fonica

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 21.00 alle ore 9.00.

2. È parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole e di edifici di culto.

Art. 53 – Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni e mediante esposizione di striscioni posti trasversalmente alle vie e piazze pubbliche

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:

- a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
- b) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
- c) è consentita mediante consegna diretta alle persone.

2. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale.

CAPO IV PARTE II

CANONE UNICO – PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 54 – Istituzione del servizio

1. È gestito, sull'intero territorio comunale, il servizio delle Pubbliche affissioni, finalizzato a garantire, a fronte del versamento del relativo diritto, l'affissione in appositi impianti di manifesti di qualunque materiale, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.

2. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale, ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività di rilevanza economica.

Art. 55 – Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni

1. È soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio ed, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

Art. 56 – Impianti di proprietà del comune

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

Art. 57 – Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70x100 e multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.

3. Il canone dovuto per il servizio corrispondente alla tariffa di cui al punto 1 applicata per foglio e giorno di esposizione.

Art. 58 – Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni – Recupero somme

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, direttamente sul conto corrente intestato all'Ente impositore, mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.

2. Le disposizioni previste per il canone relativo alla componente sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 59 – Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta al 50 per cento:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;

- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

2. La riduzione di cui al comma 1 si applica anche:

- a) ai manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente privo di scopo di lucro, per i quali i committenti procederanno autonomamente alla loro affissione sugli appositi spazi, previo nulla osta dell'ufficio comunale competente. In tale ipotesi, la riduzione non verrà applicata se verrà richiesto di usufruire del servizio affissioni del Comune o la richiesta riguardi l'affissione di manifesti di natura commerciale.

3. Per l'applicazione della riduzione di cui al presente articolo, il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente senza scopo di lucro.

4. Nel caso in cui l'ente senza scopo di lucro non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, non potrà essere applicata la riduzione del canone.

5. I requisiti sopra specificati, che danno corrispettivo alla riduzione del 50% della tariffa in argomento, devono essere documentati dal richiedente l'affissione all'atto della prenotazione degli spazi.

Art. 60 – Esenzioni dal diritto

1. Le esenzioni dal diritto sulle pubbliche affissioni sono disciplinate espressamente dall'art. 1, comma 833 L. 160/2019, ferma restando la possibilità di introdurre ulteriori ipotesi di esenzione, in conformità a quanto disposto dal regolamento generale sulle entrate.

2. Premesso quanto sopra, l'esenzione dal canone per il servizio affissioni si applica:

- a) ai manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune, svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) ai manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
- c) ai manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) ai manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) ai manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) a ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.
- g) manifesti delle associazioni locali che non abbiano finalità di lucro.
- h) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti

Art. 61 – Modalità di esecuzione delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni, che devono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.

3. Nello stesso giorno, su richiesta ed a spese del committente, l'Ente impositore o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'Ente impositore o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi precedenti, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e l'Ente impositore è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. L'Ente impositore o il concessionario hanno l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente, mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 30,00 per ciascuna commissione.
10. Tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onori, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
11. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.
12. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
13. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello affisso negli spazi stabiliti potrà essere coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Art. 62 – Consegna del materiale da affiggere

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione del medesimo.
2. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali che civili e fiscali vigenti in materia.

Art. 63 – Annullamento dell'affissione

1. In caso di annullamento dell'affissione, affinché si possa provvedere al rimborso totale o parziale del diritto versato, è necessario il rispetto dei seguenti termini:
 - a) la richiesta di annullamento dovrà pervenire all'Ente impositore o al Concessionario entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di mancanza di spazi o di altra causa ostativa all'affissione, nel caso di manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente privo di scopo di lucro, per i quali i committenti abbiano richiesto di procedere autonomamente alla loro affissione sugli appositi spazi;
 - b) nelle altre ipotesi, l'annullamento della richiesta di affissione dovrà pervenire all'Ufficio competente o al Concessionario almeno il giorno precedente quello di inizio dell'affissione.

2. Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente per quindici giorni a decorrere da quello in cui è stato effettuato il rimborso delle somme.

CAPO V

RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, SANZIONI, CONTENZIOSO

Art. 64 – Versamento del canone per le occupazioni annuali

1. Il canone per le occupazioni annuali deve essere commisurato e corrisposto ad anno solare (01/01-31/12).

2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato il primo giorno feriale successivo. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.

4. Il versamento del canone deve essere effettuato direttamente sul conto corrente intestato all'Ente impositore, anche nel momento in cui la riscossione del canone sia effettuata tramite un concessionario esterno, sulla base delle disposizioni dettate dall'art. 2bis D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016 e s.m.i.

5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Art. 65 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.

2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate da concordare nella tempistica del comma 3, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00.

3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Art. 66 – Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di canone temporanea, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

Art. 67 – Attività di accertamento esecutivo

1. Il canone è accertato quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito, che deve risultare certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.

2. L'accertamento è effettuato dal Funzionario Responsabile del servizio/procedimento.

3. In caso di affidamento a terzi del servizio di accertamento, l'accertamento indicato nel precedente comma 3 è svolto dal Concessionario incaricato della gestione stessa del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento.

4. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente deve avvenire per iscritto, nell'ambito di una specifica ingiunzione di pagamento formata ai sensi del R.D. 639/1910 e notificata al debitore mediante PEC, raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di notifica ai sensi dell'art. 14 L. 890/1982, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

5. L'accertamento contenuto nell'ingiunzione di pagamento deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, ovvero, in caso di tempestiva impugnazione avanti al Giudice Ordinario competente, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150.

6. Tale atto deve altresì contenere l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva/forzata.

7. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

Art. 68 – Interessi

1. Alla riscossione, all'accertamento, alla sospensione ed alla dilazione di pagamento, così come al rimborso del canone si applica il tasso di interesse legale, su base giornaliera, da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'art. 1284 codice civile.

Art. 69 – Sanzioni

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente sono soggette all'applicazione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee e la diffusione di messaggi pubblicitari non annuali si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui al comma precedente, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5 e 23 del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

3. Le sanzioni sono irrogate dal Funzionario responsabile dell'Ente impositore, o del Concessionario che gli subentra, come individuato nel presente Regolamento.

Art. 70 – Modifica, sospensione e revoca della concessione o dell'autorizzazione

1. Il Comune, mediante apposito atto adottato dall'Ufficio competente, può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o di autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o di autorizzazione disposte dal competente Ufficio comunale danno diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto, rapportato al periodo di mancata occupazione, fatto salvo quanto previsto dalle norme speciali di cui al presente regolamento.
3. In relazione al disposto di cui all'art. 15^{ter} D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, concernenti attività commerciali o produttive, è subordinato alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.
4. Sono ugualmente soggette a tale verifica le segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, con possibilità per l'Ufficio competente alla loro autorizzazione di interrompere il relativo termine, ove venga verificato il mancato regolare pagamento dei tributi locali da parte del soggetto richiedente.
5. In caso di reiterati e gravi inadempimenti nel pagamento dei tributi locali, può essere disposta, con apposito provvedimento emesso su segnalazione dell'Ufficio Tributi, la sospensione e, nei casi di inadempimenti di assoluta gravità, come individuati e graduati con apposito provvedimento di Giunta, anche la revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni, concernenti attività commerciali o produttive, previo preavviso da notificare al debitore almeno trenta giorni prima dell'adozione del relativo provvedimento, con invito a regolarizzare la propria situazione tributaria.
6. Per regolarità del pagamento dei tributi locali deve intendersi l'assenza di atti di accertamento o di riscossione che siano stati emessi nei confronti del soggetto richiedente e che siano divenuti definitivi, anche a seguito di impugnazione, ma che, al momento della verifica, non siano stati correttamente pagati dal contribuente, salvo che non siano ancora decorsi i termini per il versamento delle somme dovute.
7. Non costituisce irregolarità nel pagamento dei tributi locali la presentazione di istanze di rateizzazione delle somme dovute a titolo definitivo, salvo che la rateizzazione non sia stata rispettata, con mancato versamento di oltre due rate anche non consecutive.
8. Allo stesso modo, non costituisce irregolarità nel pagamento dei tributi locali la presentazione di ricorsi nei confronti di avvisi di accertamento emessi dal Comune, ove il relativo giudizio sia ancora pendente, salvo che il contribuente non abbia provveduto al versamento delle somme richieste dal Comune a seguito di rigetto dell'istanza di sospensione degli effetti degli atti impugnati.
9. Nel caso venga accertata l'irregolarità nel pagamento dei tributi locali da parte del soggetto richiedente, la definizione di tale debito potrà intervenire anche a seguito di compensazione con eventuali rimborsi dovuti al contribuente in relazione ad altre entrate tributarie, che siano stati accertati a titolo definitivo, nei limiti previsti nel presente regolamento, salva diversa autorizzazione da parte della Giunta Comunale.
10. In caso di svolgimento di attività di accertamento complesse, che possano coinvolgere più Uffici, la verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali e il rilascio della relativa attestazione compete in ogni caso all'Ufficio Tributi.
11. La disciplina delle modalità di svolgimento dell'attività di verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali è rimessa alla Giunta Comunale, cui compete l'adozione dei provvedimenti finalizzati a disciplinare l'attività degli Uffici, nonché le forme con cui l'esito dell'attività di controllo dovrà essere comunicata ai soggetti interessati.
12. Nell'ipotesi in cui l'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie del Comune sia stata affidata ad un soggetto esterno, la verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali dovrà essere effettuata dal soggetto affidatario, che dovrà relazionarsi con i singoli Uffici interessati e trasmettere all'Ufficio Tributi l'esito di tale controllo entro un termine compatibile con il rilascio del provvedimento conclusivo dell'attività di verifica, che dovrà in ogni caso essere sottoscritto e notificato da parte del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi.

Art. 71 – Riscossione coattiva/forzata

1. Il soggetto affidatario dell'attività di riscossione procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva.
2. Gli enti e i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997 si avvalgono per la riscossione delle norme di cui al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (fermo amministrativo, pignoramento diretto presso terzi e pignoramento immobiliare), con l'esclusione di quanto previsto all'art. 48*bis* del medesimo decreto (Disposizioni sui pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni).
3. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto degli atti esecutivi notificati dall'Ente impositore, come trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza.
4. Per gli atti di accertamento emessi a partire dal 1° gennaio 2020, una volta decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione esecutiva, la riscossione delle somme accertate viene affidata dall'Ente impositore al soggetto legittimato alla riscossione forzata (Agenzia Entrate-Riscossione o altro concessionario locale iscritto all'Albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997), fatta salva la possibilità di attivare la riscossione in proprio.
5. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta impugnazione, il Funzionario Responsabile valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avuto riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
6. In presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica, la riscossione delle somme indicate negli atti di cui ai commi precedenti, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione coattiva/forzata anche prima del termine di cui al comma 1 del presente articolo. L'esecuzione è sospesa per un periodo di 180 giorni dall'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata, ridotto a 120 giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata direttamente dall'Ente impositore.
7. Il termine di sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore, nonché, in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, o di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.
8. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa, con raccomandata semplice o posta elettronica, il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.
9. Tuttavia, ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico dell'atto, venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione e non deve essere inviata l'informativa.
10. Per il recupero di importi fino a € 10.000,00, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, il soggetto riscossore deve inviare un sollecito di pagamento per avvisare il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.
11. In deroga all'art. 1, comma 544 L. 228/2012, per il recupero di importi fino a € 1.000,00 il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni.
12. Decorso un anno dalla notifica degli atti esecutivi, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'art 50 D.P.R. 602/1973.

Art. 72 – Costi del procedimento di riscossione coattiva/forzata mediante accertamento esecutivo

1. In caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dalla notifica, oltre all'importo dell'atto, vengono posti a carico del debitore i seguenti costi:
 - oneri di riscossione a carico del debitore (costi di elaborazione e di notifica degli atti), pari rispettivamente al:

- 3 per cento delle somme dovute (canone, sanzioni ed interessi), in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di € 300,00;
- 6 per cento delle somme dovute (canone, sanzioni ed interessi), in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di € 600,00;
- spese di notifica e delle successive fasi cautelari ed esecutive, come individuate rispettivamente dal D.M. Finanze del 12 settembre 2012 e dal D.M. Finanze 21 novembre 2000;
- costo della notifica degli atti e costi per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero.

2. I costi individuati nel presente articolo si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal R.D. 639/1910, relative ad atti di accertamento notificati fino al 31 dicembre 2019.

3. In attesa dell'approvazione degli appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze previsti dall'art. 1, comma 806 L. 160/2019, L'Ente impositore è tenuto a controllare il rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, la validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché le condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997.

4. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche e del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto.

5. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.

6. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'art. 79, comma 2 D.P.R. 602/1973.

7. I contenuti delle norme vigenti riferite agli agenti della riscossione si intendono applicabili, sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli Enti Locali, il cui ramo d'azienda è stato trasferito ai sensi dell'art. 3, comma 24, lett. b) D.L. 203/2005, convertito in L. 248/2005.

Art. 73 – Interessi moratori

1. Nel caso la riscossione sia affidata all'Agente Nazionale della riscossione, a partire dal primo giorno successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione del canone, le somme richieste verranno maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'art. 30 D.P.R. 602/1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi, oltre agli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore.

2. In caso di riscossione da parte dello stesso Ente impositore o di soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997, sulle somme dovute, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, verranno applicati, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale annuo, da applicarsi in ragione giornaliera.

Art. 74 – Rimborsi

1. Il rimborso del canone versato e risultato non dovuto è disposto dal responsabile del servizio, su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.

2. Le richieste di rimborso debbono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza debitamente documentata da inoltrare tramite Posta elettronica certificata o, in alternativa, con altra procedura formale di spedizione o deposito, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Nell'istanza di rimborso, il contribuente dovrà indicare il proprio codice IBAN, al fine di agevolare l'Ufficio competente nell'emissione del relativo pagamento, che verrà effettuato prioritariamente mediante bonifico e, solo ove il richiedente non abbia la disponibilità di un conto corrente, mediante emissione del relativo mandato di pagamento.
4. Nell'evasione delle istanze di rimborso verrà accordata priorità a quelle presentate mediante Posta elettronica certificata e che riportino l'indicazione del codice IBAN del contribuente sul quale effettuare il relativo pagamento, ove l'istanza di rimborso risulti fondata.
5. Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto per un periodo massimo di cinque anni precedenti a quello in cui è stata presentata la relativa domanda ovvero è stato adottato d'ufficio il provvedimento di rimborso.
6. Il Funzionario Responsabile dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente, dando priorità alle istanze di rimborso che prevedano il pagamento delle somme dovute mediante accredito tramite bonifico su conto corrente bancario o postale, a fronte della comunicazione del relativo codice IBAN da parte del soggetto richiedente.
7. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
8. In caso di rimborso per importi versati per errore del contribuente e risultati non dovuti, si applica il tasso d'interesse legale, con decorrenza dalla data di ricezione dell'istanza di rimborso ovvero, in caso di riscontro d'ufficio, dalla data di accertamento del diritto al rimborso.
9. I rimborsi d'ufficio non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a € 12,00 per anno.

Art. 75 – Contenzioso

1. Tutti gli atti di riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria possono essere impugnati avanti al Giudice Ordinario (Giudice di Pace e Tribunale), in base alla competenza per valore del Giudice (come modificata dalla L. 99/2009), da individuarsi, per quanto riguarda la competenza territoriale, con riferimento al luogo in cui gli atti sono stati emessi.

CAPO VI NORME FINALI

Art. 76 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della L. 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e regionali e dei regolamenti comunali in materia di entrate, ove non derogati espressamente dal presente regolamento.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali e regolamentari.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 77 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme primarie e regolamentari con esso contrastanti.

Art. 78 – Efficacia del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal **1° gennaio 2021**, in conformità a quanto disposto dall'art. 107, comma 2 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020 n. 77, nonché dall'art. 151, comma 1 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).